



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

## REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 VERBALE DI RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI DI COMITATI PROMOTORI E DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI PARTECIPANTI ALLA COMPETIZIONE PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

---=O=---

L'anno 2016, addì 26 ottobre 2016, alle ore 10,30 presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, alla presenza del Viceprefetto Vicario Dr.ssa Tiziana Tombesi si sono riuniti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dei Comitati promotori, dei Partiti e dei Gruppi politici partecipanti alla competizione, al fine di concordare i limiti della propaganda elettorale, in vista del Referendum costituzionale del 4 dicembre prossimo.

Partecipano alla riunione:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| - Dr.ssa Tiziana Tombesi       | - Viceprefetto Vicario                    |
| - Dr. Vincenzo Ferzoco         | - Viceprefetto Dirigente supplente U.E.P. |
| - Dr. Massimo Gambino          | - Vice Questore Vicario;                  |
| - Ten. Col. Angelo Venettoni   | - Comando Provinciale GDF di Perugia      |
| - V.Q.A. Loredana Farneti      | - Comando Provinciale CFS di Perugia      |
| - Sig.ra Maria Rita Masciolini | - Comune di ASSISI                        |
| - Sig. Marco Bozza             | CORCIANO                                  |
| - Sig.ra Umbertina Salvucci    | FOLIGNO                                   |
| - Sig. Sergio Romagnoli        | FOLIGNO                                   |
| - Sig.ra Violetta Capezzali    | PERUGIA                                   |
| - Sig.ra Rita Giuffrida        | PERUGIA                                   |
| - Sig. Alvaro Tortoioli        | PERUGIA                                   |
| - Sig. Gianfranco Miccioni     | PERUGIA                                   |
| - Dr.ssa Lorella Petrella      | TODI                                      |
| - Magg. Emanuela Caporali      | TODI                                      |
| - Sig. Gabriele Tacchia        | UMBERTIDE                                 |
| - Sig.ra Noemi Marziani        | - PARTITO DEMOCRATICO                     |

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Rag. Massimo Mariani

*(Handwritten signatures and initials)*



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

Il Viceprefetto Vicario rappresenta che, pur fruendo la propaganda elettorale della più ampia libertà, sempre nei limiti fissati dalla legge, è necessario raggiungere accordi tra i vari partiti e gruppi politici, in sede locale, per assicurare il normale ed ordinato svolgimento della campagna elettorale.

Sottolinea che è consentito lo svolgimento della propaganda elettorale fino **alla mezzanotte di venerdì 2 dicembre 2016**, pertanto il divieto di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 deve intendersi operante dalle ore **00:01 di sabato 3 dicembre 2016**.

I presenti nel prendere atto della validità degli accordi raggiunti in analoghe precedenti occasioni, concordano nel fissare le seguenti disposizioni di carattere generale, tenuto conto delle norme contenute nella legge 4.4.1956, n. 212 così come modificata dalla legge 24.4.1975, n. 130 e nella legge 10.12.1993, n. 515.

## **LEGGE 13 OTTOBRE 2010, N. 175**

Si richiama l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della campagna elettorale sulla legge 13 ottobre 2010, n. 175, recante "Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2010, n. 252, che ha introdotto una nuova figura di reato nell'ambito dei divieti posti a carico delle predette persone dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera*). In particolare, si segnala la norma contenuta nell'articolo 2 della cennata legge, che fa divieto alle persone sottoposte, in via definitiva, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di svolgere attività di propaganda in qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da uno a cinque anni. La relativa condanna, anche se conseguente al c.d. patteggiamento (*art. 444 c.p.p.*), comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva, a cui consegue l'ineleggibilità del condannato per pari periodo. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini del predetto accessorio della interdizione.

## **Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)**

Si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n.146 (*Legge di stabilità 2014*). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Si fa presente che, per quanto riguarda le affissioni di propaganda elettorale per i referendum, l'assegnazione degli spazi è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta comunale entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, nella fattispecie entro lunedì 31 ottobre 2016.

Individuati gli aventi diritto alle affissioni di propaganda elettorale e delimitati gli spazi destinati alla affissione del materiale di propaganda, la legge predispone speciali sanzioni da comminare a chi contravviene alle disposizioni dettate al riguardo.

In primo luogo, è posto il divieto di affiggere il materiale su spazi riservati ad altri aventi diritto e su spazi diversi da quelli appositamente predisposti, come l'affissione sugli impianti destinati all'affissione commerciale o su qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico.

Gli artt. 6, 8 e 9 della Legge 212 del 1956 come sostituiti dagli artt. 4, 6 e 8 della legge 130 del 1975 e l'art 7 della stessa legge 130 prevedevano sanzioni penali ora depenalizzate dall'art 17 della legge 515 del 1993 (applicazione sanzione amministrativa pecuniaria).

L'art. 29, comma 4 della legge 81 del 1993 e l'art. 15, comma 3, della legge 515 del 1993, dispongono, con identica formulazione, che le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme descritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale, ove individuato, e del committente responsabile.

È compito delle forze dell'Ordine e degli appartenenti alle polizie locali vigilare sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, alle segnalazioni del caso alle amministrazioni comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

## **AUTORITÀ GARANTE PER LA PRIVACY - UTILIZZO A FINI DI PROPAGANDA ELETTORALE DEI DATI PERSONALI DEI CITTADINI**

L'Autorità Garante per la privacy ha approvato un apposito provvedimento recante: *"Trattamento dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014 con il quale vengono ribaditi criteri e limiti ai fini del trattamento dei dati sensibili, riguardanti, fra l'altro, la propaganda elettorale e la connessa comunicazione politica, che prevede speciali casi di esonero temporaneo dall'informativa per i partiti e i movimenti politici.



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

## **PARITÀ D'ACCESSO AI MEZZI D'INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA REFERENDARIA**

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 237 del 10 ottobre u.s., è stata pubblicata la delibera 4 ottobre 2016 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione", indetto per il giorno 4 dicembre 2016».

Inoltre nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 240 del 13 ottobre 2016 è stato pubblicato il provvedimento 11 ottobre 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016».

Il testo integrale dei due provvedimenti, unitamente a tutta la normativa di riferimento, è consultabile sul sito internet della Prefettura nella sezione "Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016\Propaganda elettorale".

## **COMIZI**

Per lo svolgimento dei comizi nel centro urbano di Perugia (zona compresa tra Monteluca - Porta San Pietro - Porta Eburnea - Porta Santa Susanna - Fontivegge - Elce - Madonna Alta - Pian di Massiano - Santa Lucia), si stabilisce che gli interessati ne daranno preavviso al Sindaco ed al Questore almeno ventiquattro ore prima dell'effettuazione, al solo scopo di evitare la contemporaneità, dei comizi stessi, nel medesimo luogo; detto preavviso, in triplice copia, andrà presentato a mano, nei normali orari d'Ufficio, al Comune di Perugia - Ufficio elettorale, MONTELUCA - Piazza Cecilia Coppoli, il quale riscontrata la disponibilità del luogo, appostovi il timbro indicante il giorno e l'ora della presentazione, ne restituirà una copia al presentatore e provvederà all'immediato ed istantaneo inoltre a mezzo PEC alla Questura di Perugia della copia alla medesima diretta.

I comizi dovranno avere una durata non superiore alle due ore.



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

Per i comizi di personalità di particolare rilievo e per ciascun partito o gruppo politico ed i comitati promotori, la durata dei comizi può essere elevata ad un massimo di tre ore per due comizi in tutta la campagna elettorale.

Per quanto concerne l'utilizzazione di Piazza IV Novembre o in alternativa della Sala dei Notari e di Piazza della Repubblica, si conviene che le stesse non possano essere utilizzate rispettivamente più di due e tre volte da ciascun partito o gruppo politico e dai comitati promotori nel corso dell'intera campagna elettorale, comprese le autorizzazioni, eventualmente, già concesse alla data odierna, che comunque andranno conteggiate.

I partiti o gruppi politici ed i comitati promotori si impegnano sul punto che eventuali istanze per ulteriori utilizzazioni saranno avanzate e di conseguenza accolte subordinatamente alla mancanza di richieste, anche successive, di utilizzazione (*fermo restando il termine delle ventiquattro ore di preavviso*) da parte dei partiti o gruppi e dei comitati promotori politici che non abbiano usufruito delle possibilità di cui sopra.

Si concorda, inoltre, l'esclusione della contemporaneità dei comizi fra Piazza IV Novembre e Piazza della Repubblica e fra Piazza IV Novembre e la Sala dei Notari, con la precisazione che la richiesta di utilizzazione di Piazza IV Novembre prevale sulle altre. Nelle suindicate piazze potranno concedersi autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico solo per finalità diverse dalla propaganda elettorale.

La prenotazione di Piazza IV Novembre comporta automaticamente la possibilità di utilizzazione alternativa della Sala dei Notari, se la stessa non è occupata per altre necessità.

In alternativa alla sala dei Notari può essere richiesta la sala Sant'Anna o altri spazi che saranno resi disponibili dal Comune.

Si decide di non utilizzare per i comizi Piazza Italia.

Per l'ultimo giorno della campagna elettorale, venerdì 2 dicembre 2016, gli intervenuti concordano che l'uso del luogo individuato quale sede dei comizi elettorali venga disciplinato, in mancanza di un accordo ufficiale sottoscritto tra tutte le parti e fatto pervenire all'Ufficio elettorale del Comune, secondo un ordine determinato mediante sorteggio, da effettuarsi il giorno mercoledì 30 novembre 2016 presso la sede dell'Ufficio elettorale del Comune, tra tutti i partiti e gruppi politici e i Comitati promotori che avranno presentato apposita istanza entro le ore 17:00 del giorno precedente (*martedì 29 novembre 2016*). La durata degli interventi sarà modulata in relazione al numero delle istanze che saranno presentate. Ogni partito o gruppo politico o comitato promotore potrà presentare una sola istanza.

Si stabilisce di non far uso del contraddittorio, mentre potranno svolgersi dibattiti prestabiliti e preavvisati in locali chiusi.

All

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

I comizi non potranno iniziare prima delle ore 9:00 e protrarsi oltre le ore 23:30. Nell'ultima settimana i comizi potranno protrarsi fino alle ore 24:00. Fra un comizio ed il successivo sarà osservato un intervallo di almeno 15 minuti.

I comizi restano sospesi durante lo svolgimento di processioni religiose tradizionali, limitatamente alla zona dove si svolge la processione stessa.

Durante la campagna elettorale non saranno effettuati cortei e parate.

Durante i comizi è consentita la distribuzione di volantini solo da parte dei promotori degli stessi e dei loro simpatizzanti.

I partiti o gruppi politici ed i comitati promotori assumono l'impegno di dare preavviso dei comizi in tutti i Comuni della provincia alle Amministrazioni comunali ed ai Commissariati di P.S. o ai Comandi stazione dei Carabinieri almeno 24 ore prima.

## **USO DEGLI ALTOPARLANTI, CINE GIORNALI**

Si conviene sulla possibilità di utilizzo degli altoparlanti fissi, conformemente alla pratica corrente, nei pubblici comizi all'aperto, per ampliare la voce dell'oratore, limitatamente alla piazza, alla strada o alla località ove il comizio stesso viene tenuto.

In conformità alle norme previste dalla legge n. 130 sopra citata, si conviene sull'uso di altoparlanti in movimento, al solo fine di annunciare al pubblico l'ora, il giorno ed il luogo di svolgimento dei comizi, il nome dell'oratore e succintamente l'argomento del comizio stesso con divieto di percorrere nella stessa giornata più di sei volte la stessa strada o piazza; gli altoparlanti in movimento non saranno usati prima delle ore 09:00 e dopo le ore 21:30 e non trasmetteranno laddove sia in corso un comizio di altro partito o gruppo politico o comitato promotore.

Le stesse limitazioni valgono per gli annunci di comizi effettuati a mezzo di altoparlanti fissi.

La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlanti installati su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio (*combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, contenente modifiche alla disciplina della propaganda elettorale, e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*); nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi. Detta autorizzazione dovrà essere rilasciata con la massima tempestività e comunque in tempo utile per consentire il concreto esercizio della propaganda elettorale.

AG

*[Handwritten signatures and initials]*



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

Le intese raggiunte per i comizi si intendono applicabili anche ai cine-giornali ed alle dirette streaming.

## **USO DELLE POSTAZIONI FISSE (GAZEBO)**

Non saranno rilasciate autorizzazioni amministrative per l'installazione di postazioni fisse per la propaganda elettorale nel centro storico del Comune di Perugia. Per il restante territorio comunale le autorizzazioni saranno rilasciate sulla base delle norme vigenti, fatto salvo il divieto previsto dalla legge 212/56 di effettuare affissioni di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati con apposito atto di Giunta ed il rispetto di una distanza, tra una postazione e l'altra, non inferiore ai 50 metri. Qualora non sia possibile, per difficoltà logistiche, assicurare a tutti i richiedenti la concessione delle predette autorizzazioni, si procederà ad una turnazione che assicuri "par condicio", anche con il ricorso al sorteggio. Alla chiusura della campagna elettorale, ore 24:00 di venerdì 2 dicembre 2016, dovranno essere rimosse tutte le postazioni fisse e non potranno essere concesse autorizzazioni per le postazioni mobili. Resta salva la facoltà dei Sindaci dei restanti Comuni di assumere diverse eventuali determinazioni in relazione alla specificità del territorio.

## **USO DEI PANNELLI PUBBLICITARI MOBILI**

Si ribadisce che, per ciò che concerne l'utilizzo dei pannelli pubblicitari mobili, gli stessi possano essere utilizzati solo se in movimento, nell'ipotesi che gli stessi siano lasciati in sosta in aree pubbliche incorreranno nel predetto divieto di affissione al di fuori degli spazi consentiti e alle sanzioni previste dal Codice della Strada. Non rientrano nel divieto le soste di carattere tecnico. Qualora la sosta sia su aree private, ma i pannelli pubblicitari siano in ogni caso visibili dall'esterno, gli stessi dovranno essere opportunamente oscurati. L'utilizzo dei pannelli mobili è vietato, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge 4.4.1956, n. 212, a partire dalle ore 00:01 di sabato 3 dicembre sino al termine delle operazioni di voto (domenica 4 dicembre - ore 23:00)

## **DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE (ART. 9, COMMA 1, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28).**

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è

*[Handwritten signatures and initials]*



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

L'espressione "Pubbliche Amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze. L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 nasce dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione e, in tal senso vanno letti, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

In tale contesto sono consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.


\*\*\*\*\*

***Gli intervenuti, nel sottoscrivere il presente accordo, si impegnano ad osservarlo con spirito di lealtà (viene in particolare raccomandata massima correttezza nell'osservanza della disciplina concernente l'uso degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali) e a tenersi in contatto tra loro, tramite le autorità di polizia, per dirimere eventuali contrasti che sorgessero nella interpretazione dei vari punti dell'accordo stesso.***

***I presenti si impegnano, altresì, a diramare tempestivamente le necessarie istruzioni agli organi periferici dei partiti o gruppi politici, affinché le intese qui raggiunte vengano rispettate in tutti i Comuni della provincia, salvo diverse eventuali determinazioni assunte localmente dai Sindaci. Nella circostanza si ribadisce la necessità che i Comuni approntino il necessario personale per la defissione o copertura del materiale elettorale affisso abusivamente.***

Le organizzazioni politiche regolarmente invitate che non hanno presenziato alla odierna riunione devono parimenti ritenersi vincolate agli accordi ed alle intese qui raggiunte e sottoscritte come da verbale che sarà trasmesso in copia.

Reg



8